



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERV. GESTIONE RISORSE IDR. ED ENERG. - APRIE

### DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 2023-S173-00044

#### OGGETTO:

D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., capo II, art. 6 "Regolamento in materia di utilizzazioni di acqua pubblica". Comune di Aldeno (c.f. 80013230224) in solido al Consorzio di Miglioramento Fondiario Aldeno (c.f. 96020480222). Rilascio della concessione per derivare acqua sotterranea, tramite lo scavo di un pozzo in corrispondenza della p.f. 1022/4 in C.C. di Aldeno ad uso irrigazione verde pubblico e ad uso antibrina di soccorso ad integrazione della superficie già servita con altri titoli a derivare. Pratica C/16804

Premesso che:

in data 12 luglio 2022 (prot. n. 491696 della medesima data) è pervenuta la domanda del Comune di Aldeno, in nome e per conto anche del Consorzio Miglioramento Fondiario Aldeno, giusta delega, per derivare acqua sotterranea tramite lo scavo di un pozzo in corrispondenza della p.f. 1022/4 in C.C. di Aldeno, a quota di circa 197 m s.l.m., come di seguito specificato:

- a) per la portata massima di l/s 50,00 e media di l/s 1,17 nel periodo 1 marzo - 10 maggio di ogni anno ad uso antibrina, a soccorso/integrazione delle derivazioni già assentite al C.M.F. pratiche C/2347, C/3860, C/5981, C/9993, C/10001, C/10002, C/10003 e ad integrazione della superficie già servita dall'esistente rete antibrina (pari a HA 151,6244 serviti a turnazione di HA 22,00);
- b) per la portata massima di l/s 21,30 e media di l/s 2,09 nel periodo 1 marzo - 1 novembre di ogni anno ad uso irriguo a servizio di una superficie complessiva pari a 46.622 mq;

la domanda è stata corredata dalla documentazione tecnica datata aprile e giugno 2022 a firma del p.ag. Daniele Faccenda, datata luglio 2022 a firma geol. Alice Ferrari, dall'Anagrafica Particelle (Catastino Irriguo del CMF Aldeno) datato 21 giugno 2022 e dalla Convenzione n. 40/USO sottoscritta il 17 settembre 2020 tra il Comune di Aldeno e il Consorzio Miglioramento Fondiario Aldeno per la manutenzione delle strade agricole interpoderali esistenti nel Comune di Aldeno;

a seguito della richiesta di integrazioni prot. n. 654227 dd. 23 settembre 2022, con contestuale sospensione dei termini del procedimento, e del sopralluogo sui luoghi interessati dalla derivazione eseguito in data 2 novembre 2022 alla presenza del tecnico dell'ufficio istruttore, del tecnico incaricato dal Comune e del presidente del C.M.F., sono state chiariti i prelievi in essere e determinati i titoli di derivazione d'acqua ad uso antibrina che attualmente vanno ad asservire la superficie complessiva di ha 151,6244 (serviti a turnazione di ha 22,00), e precisamente:

- pratica C/2347: Qmax = l/s 1,54;
- pratica C/3860: al punto 3 di derivazione dalla fossa maestra di Aldeno, con portata massima rideterminata in l/s 120,00 in sede di collaudo e nelle more di approvazione del relativo certificato da parte del dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;
- pratica C/5981: al punto 5 di derivazione dal torrente Arione con portata massima rideterminata in l/s 120,00 in sede di collaudo nelle more di approvazione del relativo certificato da parte del dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;
- pratica C/9993: portata massima l/s 20,00 da pozzo;
- pratica C/10001: portata massima l/s 60,00 da pozzo;
- pratica C/10002: portata massima l/s 50,00 da pozzo;
- pratica C/10003: portata massima l/s 50,00 da pozzo,

per un totale di l/s 421,54 impegnati ad uso antibrina avverso una superficie servita di ha 151,6644 stabilendo quindi come i parametri quantitativi stabiliti dal P.G.U.A.P. siano rispettati; è stata acquisita, inoltre, la seguente documentazione integrativa posta in atti con prot. n. 767214 dd. 9 novembre 2022: Relazione tecnico agronomica datata novembre 2022 a firma del p.ag. Daniele Faccenda e Anagrafica Particelle datata 2 novembre 2022;

dall'esame degli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda si evince che:

- il pozzo che sarà realizzato sulla p.f. 1022/4 del C.C. di Aldeno, di proprietà del Comune di Aldeno, andrà ad irrigare nel periodo 1° marzo / 1° novembre di ogni anno le aree verdi comunali per una superficie complessiva di ha 4.26.22, per la maggior parte con sistemi ad aspersione e una piccola parte con manichette gocciolanti;
- nel calcolo del fabbisogno idrico per l'uso irriguo è stata richiesta una portata massima di l/s 5,00 pur rimanendo nella portata media di l/s 0,50;
- la parte d'acqua prelevata dal Consorzio Irriguo Aldeno verrà utilizzata per la difesa attiva contro

le gelate primaverili nei frutteti, al servizio della superficie già servita dall'esistente rete antibrina - pari a ha 151,6244 - di cui ai titoli a derivare pratiche C/2347, C/3860, C/5981, C/9993, C/10001, C/10002 e C/10003 - attualmente serviti a turnazione di ha 22,00;

- con la realizzazione del nuovo pozzo si ipotizza di servire l'intera superficie consortile, che rimane confermata in ha 151,6244 con una turnazione di ha 24,00 / 26,00 anziché degli attuali ha 22,00 ;
- le particelle servite dal pozzo ad uso antibrina sono elencate nel Catastino Irriguo (Anagrafica Particelle) di data 21 giugno 2022 allegato alla Relazione Tecnico agronomica, in atti con prot. n. 491696 dd.. 12 luglio 2022, mentre quelle servite dal pozzo ad uso irriguo sono riportate nelle Tavole grafiche "01 Opera di distribuzione Parco Le Albere" , "02 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da calcio" , "03 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da tennis" , "04 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo sintetico e aiuole" , "05 Opera di distribuzione Parco Arione" , "06 Opera di distribuzione Parco Comunale" , "07 Opera di distribuzione Rotatoria Nord" , "08 Opera di distribuzione Rotatoria Centro" , "09 Opera di distribuzione Cimitero" , di data aprile 2022 , a firma del p.ag. Daniele Faccenda.

Verificato che il Comune di Aldeno e il Consorzio Miglioramento Fondiario Aldeno risultano proprietari delle particelle per le quali è stato chiesto, rispettivamente, l'uso irrigazione aree verdi e antibrina.

Dato atto che la domanda di concessione ordinaria, presentata ai sensi dell'art. 6 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg. (di seguito "Regolamento"), è stata ammessa ad istruttoria di legge previa pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Aldeno e del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'Avviso n. 28/2022 di data 16 dicembre 2022 nel corso della quale, entro i termini previsti, non sono state presentate osservazioni e opposizioni; la visita locale d'istruttoria, prevista dall'art. 11 del Regolamento, non ha avuto luogo in quanto ritenuta non necessaria.

Visti i seguenti pareri in merito alla domanda in argomento, pervenuti in riscontro alla richiesta formulata dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche con nota prot. n. 866624 di data 16 dicembre 2022:

- il Servizio Geologico, con nota prot. n. 889234 di data 23 dicembre 2022, esaminata la relazione illustrativa preliminare redatta dalla dott.ssa Ferrari, ha comunicato di ritenere l'intervento ammissibile, facendo notare come nella stessa particella indicata per la realizzazione del nuovo pozzo esista un piezometro attivo (cod. 472), non citato in relazione, che il Servizio Geologico utilizza abitualmente per la misura del livello della falda e che può tornare molto utile nell'esecuzione delle prove di pompaggio per la determinazione dei parametri dell'acquifero. Il Servizio ha chiesto, pertanto, che tale piezometro non venga compromesso dallo scavo del nuovo pozzo;
- l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente, con nota prot. n. 26408 di data 13 gennaio 2023, ha evidenziato come il nuovo pozzo previsto sulla p.f. 1022/4 C.C. Aldeno ricada in area che non interessa quelle individuate come di attenzione o criticità dalla Carta della criticità idrica sotterranea e come lo stesso vada ad insistere sul corpo idrico sotterraneo Valle dell'Adige, identificato con codice ITA22AVTN01 e classificato in stato qualitativo e quantitativo buono secondo il vigente Piano di tutela delle acque. APPA ha inoltre rilevato la non sussistenza delle condizioni per la riduzione del 50% della soglia dimensionale di cui alla tipologia 7.d) (secondo i criteri definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015) e ha evidenziato come la portata massima richiesta, pari a 50 l/s, non superi detta soglia. Inoltre la dimensione delle aree servite è ampiamente inferiore alla soglia di cui alla tipologia 1.b), per cui il progetto non deve essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 18, comma 8 del nuovo Piano di Tutela delle Acque approvato con

d.G.P. n. 2320 del 16 dicembre 2022, i criteri di ammissibilità previsti dalle Norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 continuano ad applicarsi ai procedimenti per il rilascio di concessioni idriche pendenti alla data di entrata in vigore di questo Piano, relativi ad istanze che ricadono nei seguenti casi:

- istanze assoggettate a procedimenti di VIA già conclusi;
- istanze assoggettate a consultazione preliminare di cui all'articolo 6 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, con relativo procedimento già concluso;
- istanze assoggettate a verifica di assoggettabilità a VIA già conclusa con esito di non assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale;
- istanze per le quali sia già stato acquisito il parere ambientale nel corso dell'istruttoria finalizzata al rilascio della concessione.

Osservato che il provvedimento in oggetto viene rilasciato sulla base del verificarsi di quest'ultima fattispecie per quanto riguarda il parere ambientale reso dalla struttura provinciale competente nell'ambito del procedimento in trattazione.

Accertato che la concessione in argomento non risulta attualmente assoggettata al collaudo tecnico amministrativo previsto dall'art. 21 del Regolamento, in quanto non rientra nei parametri fissati dall'allegato A) della D.G.P. 7 dicembre 2006, n. 2601 e s.m. che individua le derivazioni idriche ad esso soggette.

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria tecnica esperita, che possa essere accolta la domanda presentata dal Comune di Aldeno in solido al Consorzio di Miglioramento Fondiario Aldeno e possa essere rilasciata la concessione per derivare acqua sotterranea, tramite lo scavo di un pozzo in corrispondenza della p.f. 1022/4 in C.C. di Aldeno, a quota di circa 197 m s.l.m.:

- a) ad uso antibrina, a soccorso/integrazione delle derivazioni titolate al C.M.F. Aldeno, pratiche C/2347, C/3860, C/5981, C/9993, C/10001, C/10002 e C/10003, nel periodo 1 marzo - 10 maggio di ogni anno per la portata massima di l/s 50,00 ad integrazione della superficie già servita dall'esistente rete antibrina (pari a ha 151,6244 serviti a turnazione di ha 22,00) come da elenco delle particelle elencate nel Catastino Irriguo (Anagrafica Particelle ad uso antibrina) di data 21 giugno 2022 allegato alla Relazione Tecnico agronomica;
- b) ad uso irrigazione delle aree verdi comunali nel periodo 1 marzo - 1 novembre di ogni anno per la portata massima di l/s 21,30 e media di l/s 2,09 a servizio di una superficie complessiva pari a 46.622 mq e come riportate nelle Tavole grafiche "01 Opera di distribuzione Parco Le Albere" , "02 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da calcio" , "03 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da tennis" , "04 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo sintetico e aiuole" , "05 Opera di distribuzione Parco Arione" , "06 Opera di distribuzione Parco Comunale" , "07 Opera di distribuzione Rotatoria Nord" , "08 Opera di distribuzione Rotatoria Centro" , "09 Opera di distribuzione Cimitero" , di data aprile 2022 , a firma del p.ag. Daniele Faccenda.

Ritenuto altresì di non ravvisare le motivazioni per la redazione di uno specifico disciplinare di concessione, in quanto le condizioni per l'esercizio della stessa sono stabilite nel determinato del presente provvedimento.

Dato atto che:

- il canone demaniale per l'uso irrigazione delle aree verdi comunali sarà quantificato e richiesto, con decorrenza dalla data del presente provvedimento, dopo il ricevimento della Relazione di fine lavori "modello B1" che attesta l'esito positivo della ricerca d'acqua, la portata estraibile e ogni altro elemento utile alla definizione del titolo di derivazione;
- nel caso di esito negativo o insufficiente/inidoneo della ricerca d'acqua la presentazione della

Relazione di fine lavori “modello C1” implicherà l’archiviazione del procedimento, senza alcun onere con riferimento al canone demaniale, in quanto non verificatisi i presupposti di cui alla L.P. 18/76, art. 16 decies, comma 1, secondo il quale il canone è dovuto quale corrispettivo per l’impegno o l’uso dell’acqua;

- per l’uso antibrina il canone non è dovuto in quanto rilasciato ad esclusivo uso di soccorso/integrazione ad altre derivazioni per le quali il C.M.F. Aldeno corrisponde il relativo canone demaniale.

Ritenuto di stabilire la scadenza della concessione per la derivazione ad uso irrigazione delle aree verdi al 31 dicembre 2052 mentre, per la derivazione a soccorso delle derivazioni pratiche C/2347, C/3860, C/5981, C/9993, C/10001, C/10002 e C/10003, la scadenza è fissata al 31 dicembre 2023, coincidente con l’ultima scadenza dei titoli principali; la valutazione della nuova validità sarà effettuata nell’ambito dei relativi procedimenti di rinnovo dei titoli scaduti e/o di prossima scadenza.

Considerato infine che nel corso del procedimento non sono emersi elementi ostativi al rilascio della concessione in oggetto.

Dato atto che:

- la domanda di concessione è pervenuta in data 12 luglio 2022;
- il procedimento, definito ai sensi del capo II° del D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg., decorre dal giorno 13 luglio 2022, giorno successivo al ricevimento della domanda e il termine per la sua conclusione è stabilito in 300 giorni;
- il procedimento è stato sospeso dal 24 settembre 2022 al 9 novembre 2022;
- il procedimento si conclude nei termini;

#### IL DIRIGENTE

visti:

- il Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche, reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- la l.p. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015;
- l’art. 18, comma 8 del nuovo Piano di Tutela delle Acque approvato con d.G.P. n. 2320 del 16 dicembre 2022;
- la l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 – art. 7 e s.m.; l.p. 12 settembre 1994, n. 4 – art. 42 - la l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- l’art. 16 decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall’art. 65, comma 1) della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18;
- l’art. 53 e il punto 3 dell’Allegato 4/2 del d.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.;
- la determinazione del Dirigente dell’Agenzia Provinciale per le risorse idriche e l’energia 16 gennaio 2020, n. 2;
- l’art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),

d e t e r m i n a

- 1) di concedere, fatti salvi i diritti di terzi e la disponibilità dell’acqua, al Comune di Aldeno, c.f.

80013230224 (nominato referente nei confronti della P.A.) in solido al Consorzio di Miglioramento Fondiario Aldeno, c.f. 96020480222 – di seguito denominati anche “Titolari” - di derivare acqua sotterranea tramite lo scavo di un pozzo in corrispondenza della p.f. 1022/4 in C.C. di Aldeno, a quota di circa 197 m s.l.m. (pratica C/16804):

a) per la portata massima di l/s 50,00 ad uso antibrina a soccorso/integrazione delle derivazioni pratiche C/2347, C/3860, C/5981, C/9993, C/10001, C/10002 e C/10003, durante il periodo 1° marzo - 10 maggio di ogni anno ad integrazione della superficie già servita dall'esistente rete antibrina (pari a ha 151,6244 serviti a turnazione di ha 22,00) come da elenco delle particelle indicate nel Catastino Irriguo (Anagrafica Particelle ad uso antibrina) di data 21 giugno 2022 allegato alla Relazione Tecnico agronomica;

b) per la portata massima di l/s 21,30 e media di l/s 2,09 ad uso irrigazione delle aree verdi comunali durante il periodo 1° marzo - 1° novembre di ogni anno a servizio di una superficie complessiva pari a 46.622 mq come da elenco delle particelle riportate nelle Tavole grafiche “01 Opera di distribuzione Parco Le Albere”, “02 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da calcio”, “03 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da tennis”, “04 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo sintetico e aiuole”, “05 Opera di distribuzione Parco Arione”, “06 Opera di distribuzione Parco Comunale”, “07 Opera di distribuzione Rotatoria Nord”, “08 Opera di distribuzione Rotatoria Centro”, “09 Opera di distribuzione Cimitero”, di data aprile 2022 , a firma del p.ag. Daniele Faccenda;

2) di stabilire che la concessione di cui al precedente punto 1) è rilasciata secondo i seguenti elaborati:

- Relazione tecnica datata giugno 2022, a firma del p.ag. Daniele Faccenda;
- Tavole grafiche “01 Opera di distribuzione Parco Le Albere”; “02 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da calcio”; “03 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo da tennis”; “04 Opera di distribuzione Parco Le Albere - Campo sintetico e aiuole”; “05 Opera di distribuzione Parco Arione”; “06 Opera di distribuzione Parco Comunale”; “07 Opera di distribuzione Rotatoria Nord”; “08 Opera di distribuzione Rotatoria Centro”; “09 Opera di distribuzione Cimitero”;
- Schema Generale dell'impianto, Corografia e Ortofoto, di data aprile 2022 , a firma del p.ag. Daniele Faccenda;
- Anagrafica Particelle (Catastino Irriguo del CMF Aldeno) di data 21 giugno 2022;
- Convenzione tra il Comune di Aldeno ed il Consorzio Miglioramento Fondiario Aldeno per la manutenzione delle strade agricole interpoderali esistenti nel Comune di Aldeno, di data 17/09/2020 (Rep. n. 40/USO);
- Relazione Idrogeologica di data luglio 2022 a firma della dott.ssa geol. Alice Ferrari;

3) di stabilire che:

- a) per le motivazioni in premessa indicate, la derivazione di cui al punto 1), lettera a) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2023;
- b) la derivazione di cui al punto 1), lettera b) è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2052; l'eventuale domanda di rinnovo di cui all'art. 37 del D.P.P. n. 22-129/Leg. di data 23 giugno 2008, dovrà essere presentata precedentemente a tale data;

4) di imporre al Titolare, per la realizzazione del pozzo di cui al punto 1), l'osservanza delle prescrizioni di seguito elencate:

- a) dovrà comunicare in anticipo l'inizio lavori al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche e al Servizio Geologico;
- b) nell'esecuzione delle perforazioni di sondaggio e scavo, particolare cura dovrà essere posta per evitare di provocare interferenze tra diverse falde idriche. I fori di sondaggio che rimarranno inutilizzati dovranno essere accuratamente richiusi procedendo al sistematico

- intasamento a partire dal fondo e stratificando con materiali idonei;
- c) il Titolare, nel corso dei lavori è tenuto a conservare sul posto, a disposizione degli organi di controllo, copia del presente provvedimento;
  - d) comunicare al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche e, in copia, al Servizio Geologico l'esatta profondità e le caratteristiche del tratto/i filtrante/i, definiti in corso d'opera e sulla base dell'effettiva stratigrafia riscontrata;
  - e) durante il periodo dei lavori, da eseguirsi a regola d'arte, l'impresa esecutrice dei lavori dovrà osservare tutte le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente ed atte ad evitare incidenti alle persone, animali o cose, anche nei periodi di sospensione dei lavori, secondo le modalità contenute nel piano di sicurezza predisposto dall'Impresa stessa;
  - f) il diametro della camicia del pozzo finito non potrà essere maggiore di mm 500;
  - g) il pozzo dovrà essere allestito seguendo i principali accorgimenti dello schema indicativo predisposto dal Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche, che sarà trasmesso al Titolare insieme a copia del presente provvedimento, fatte salve eventuali indicazioni/prescrizioni che potranno essere impartite, anche in corso d'opera, dal Servizio Geologico, che è notiziato del presente provvedimento. Dovrà comunque essere posta sulla bocca del pozzo una flangia a tenuta stagna e sulla tubazione di mandata una valvola di non ritorno;
  - h) la perforazione non potrà essere effettuata ad una distanza inferiore a metri 10,00 (salvo deroga) dalle pertinenze demaniali;
  - i) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per la sistemazione ed il trattamento dei terreni in corrispondenza del pozzo, avendo cura, in particolare, di evitare infiltrazioni di acque superficiali o elementi inquinanti nella falda sotterranea;
  - l) la perforazione potrà essere spinta fino ad una profondità massima e limite di m. 30 dal piano campagna; l'eventuale approfondimento della perforazione oltre tale misura potrà essere effettuata previa presentazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche dell'autorizzazione rilasciata direttamente dal Servizio Geologico;
  - m) il pozzo finito dovrà essere munito di idoneo avanpozzo, realizzato al fine di evitare incidenti di qualsiasi tipo e di preservare la falda da inquinamenti; dovrà anche essere posta sulla bocca del pozzo, una flangia a tenuta stagna e sulla tubazione di mandata una valvola di non ritorno;
  - n) qualora richiesto, il Titolare dovrà fornire al personale del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche i mezzi occorrenti per la misurazione della portata dell'acqua ritrovata ed il controllo delle modalità di prelievo. A tal fine l'impianto dovrà prevedere un tratto di tubazione di mandata idoneo, libero da ogni interferenza e di sviluppo sufficiente alla misurazione, anche con strumenti portatili. I funzionari preposti dalla Provincia avranno sempre e comunque accesso al pozzo per l'esecuzione di rilievi;
  - o) la limitazione della portata massima derivata dovrà essere garantita installando, a tal fine, un limitatore flangiato di portata costituito da un anello a struttura differenziata, elasticamente deformabile, contenuto in una sede metallica che si prolunga a valle di un diffusore conico ad elevato recupero di energia;
  - p) dovrà essere installato un contatore volumetrico sulla condotta di mandata;
  - q) dovrà essere rispettata l'indicazione del Servizio Geologico, espressa con nota prot. n. 889234 di data 23 dicembre 2022: "*nello scavo del nuovo pozzo non venga compromesso il piezometro cod. 472*";

- 5) di stabilire che:
- a) i lavori devono essere conclusi entro il termine di 18 (diciotto) mesi dalla data di ricevimento del presente provvedimento, salvo proroga da richiedere prima della scadenza; l'inosservanza del predetto termine può dar luogo alla decadenza del titolo, secondo quanto stabilito dall'art. 35 del citato Regolamento;
  - b) per documentate particolari esigenze, su richiesta da presentare prima della scadenza del

termine originale, il termine di cui al precedente punto potrà essere prorogato, per una sola volta, con nota del Dirigente del Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche;

- 6) di stabilire che al termine dei lavori, in caso di mancato rinvenimento dell'acqua, il Titolare dovrà presentare la richiesta di archiviazione pratica/rinuncia compilando il "modello C1", con il quale dovrà essere attestata anche la chiusura dei fori secondo le istruzioni nello stesso riportate. La presentazione della relazione di fine lavori "modello C1" comporterà l'archiviazione del procedimento senza alcun onere con riferimento al canone demaniale, in quanto non verificatisi i presupposti di cui alla L.P. 18/76 art. 16 decies comma 1, secondo il quale il canone è dovuto quale corrispettivo per l'impegno o l'uso dell'acqua;
- 7) di stabilire che al termine dei lavori, in caso di esito positivo della ricerca, il Titolare dovrà presentare al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche la seguente documentazione:
  - a) relazione attestante l'ultimazione dei lavori – mod. B1 (da presentare in copia anche al Servizio Geologico della P.A.T.), che dovrà contenere la descrizione riepilogativa delle opere realizzate, le modalità di esercizio della derivazione, l'esito delle prove di pompaggio e delle altre eventuali verifiche tecniche necessarie al fine di tutelare la falda e/o i diritti di terzi e l'indicazione della data a partire dalla quale sarà attivato il prelievo con le caratteristiche di cui al punto 1);
  - b) l'attestazione resa dal Titolare o dal Direttore dei lavori che le opere sono state realizzate in conformità al progetto posto a base della concessione, adeguato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.P. n. 22-129/Leg di data 23 giugno 2008;
  - c) copia del certificato di collaudo statico per le opere in cemento armato e/o in struttura metallica soggette alla L. 5 novembre 1971, n. 1086;
- 8) di stabilire che:
  - a) il prelievo potrà essere legittimamente attivato solo dopo la presentazione al Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della documentazione di cui al precedente punto 7), pena il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto stabilito dagli artt. 51 e 52 - Tabella B, del Regolamento di cui al D.P.P. 23 giugno 2008 n. 22-129/Leg. e la decadenza del titolo ai sensi dell'art. 35 del medesimo Regolamento;
  - b) visto l'esito delle prove di pompaggio e delle verifiche tecniche necessarie al fine di tutelare la falda e/o i diritti di terzi, l'Amministrazione concedente comunicherà che nulla osta all'attivazione/prosecuzione del prelievo, impartendo eventuali ulteriori prescrizioni d'esercizio, oppure potrà ordinare la sospensione o la cessazione dello stesso;
- 9) di stabilire che il Titolare è tenuto al rispetto e all'osservanza di quanto disposto dal presente provvedimento, dalle eventuali ulteriori prescrizioni d'esercizio che potranno essere impartite con nulla osta di cui al precedente punto 8b) ed inoltre, all'osservanza dei seguenti ulteriori obblighi, condizioni e prescrizioni:
  - a) devono essere protetti, mediante dispositivi di sicurezza, gli impianti di emungimento;
  - b) tutte le opere dell'impianto derivatorio dovranno essere mantenute in ottimo stato di conservazione ed in piena efficienza;
  - c) sarà ritenuto responsabile di tutti i danni provocati a persone, animali, Enti o cose, in dipendenza dell'esercizio della concessione;
  - d) l'Amministrazione concedente è sollevata e resa indenne fin d'ora da ogni reclamo o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati;
  - e) rimangono salvi i diritti di terzi ed è fatto obbligo di risarcire qualsiasi danno che, in seguito all'attivazione della derivazione, potrebbe essere arrecato sia al pubblico che al privato interesse;

- 10) di stabilire che il Titolare è tenuto, inoltre:
- a) alla piena osservanza delle disposizioni concernenti il buon regime delle acque pubbliche, in particolare di quelle contenute nel “Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche” di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., e di tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative intervenute o che dovessero intervenire in materia;
  - b) ad acquisire, quale suo esclusivo obbligo, presso le amministrazioni e/o Enti competenti, ogni altro permesso, autorizzazione, licenza, concessione o quant’altro necessario in relazione alla realizzazione delle opere di utilizzazione, nonché ad ottemperare ad ogni prescrizione eventualmente impartita dalle suddette amministrazioni e/o Enti anche relative all’esercizio della concessione;
  - c) alla piena osservanza delle norme concernenti l’agricoltura, la pescicoltura, l’industria, l’igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere, nonché di quelle in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, tutela della salute, salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, edilizia ed urbanistica;
  - d) all’installazione sull’opera di presa della targhetta identificativa della concessione, nei tempi e nei modi stabiliti dalla struttura provinciale competente, così come previsto dall’art. 54 del D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
- 11) di stabilire che l’Amministrazione provinciale concedente, per tutta la durata della concessione, ha facoltà di:
- a) rivalersi sul Titolare per spese derivanti da specifici adempimenti in relazione alla tipologia di derivazione di cui alla concessione di cui al presente provvedimento, per esperimenti/misurazioni di portata ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione;
  - b) far sospendere o temporaneamente limitare l’esercizio della concessione, ovvero revocare o modificare la stessa, qualora riscontrasse che la derivazione possa essere dannosa al regime delle acque pubbliche, che possa turbare interessi di carattere generale, o per la gestione di crisi idriche, secondo quanto stabilito dagli artt. 31, 33 e 34 del citato Regolamento in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg.;
  - c) pronunciare la decadenza della concessione per le motivazioni e secondo le procedure previsti dall’art. 35 del medesimo Regolamento;
- 12) di dare atto che al momento non decorre l’obbligo per il Titolare di installare, in corrispondenza del punto di prelievo, i dispositivi per la misurazione dei quantitativi di acqua derivata di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale di data 8 giugno 2007 n. 1164 e di data 29 dicembre 2016, n. 2495 e che è facoltà dell’Amministrazione concedente imporlo qualora divenisse obbligatorio;
- 13) di dare atto che, qualora a seguito di ridefinizione con deliberazione della Giunta provinciale delle tipologie di concessione soggette a collaudo – attualmente definite con deliberazione della Giunta provinciale 7 dicembre 2006, n. 2601 – il Servizio Gestione risorse idriche ed energetiche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione, ponendo a carico del Titolare gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa. Le attività di collaudo e l’eventuale variazione della quantità d’acqua effettivamente emunta, potranno dar luogo a rideterminazioni dell’importo del canone demaniale;
- 14) di stabilire che:
- a) il Titolare corrisponderà all’Amministrazione concedente, di anno in anno a decorrere dalla data del presente provvedimento, il canone demaniale annuo per l’uso irrigazione aree

verdi il cui ammontare sarà comunicato contestualmente al nulla osta all'attivazione/prosecuzione del prelievo, calcolato sulla portata media derivata, come disposto dalle normative vigenti in materia di canoni di utilizzazione di acque pubbliche;

b) per l'uso antibrina non è dovuto il canone demaniale in quanto rilasciato a soccorso/integrazione di altri titoli a derivare per il quale il Titolare corrisponde il relativo canone demaniale;

15) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 7 della L.P. 3 febbraio 1995, n. 1, il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione, per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento, in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della L.P. 28 gennaio 1991, n. 2;
- in caso di rinuncia o cessazione dell'utenza, se è necessario provvedere alla rimozione delle opere ed al ripristino dello stato dei luoghi, l'obbligo al pagamento del canone cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione di cui all'articolo 38, comma 3 del Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti utilizzazioni e derivazioni in materia di acque pubbliche di cui al D.P.P. 23 giugno 2008, n. 22-129/Leg., attestante l'ultimazione dei lavori; negli altri casi, l'obbligo cessa a partire dall'anno successivo a quello in cui è pervenuta la comunicazione prevista dall'articolo 38, comma 1, del medesimo regolamento;

16) di dare atto che:

- a) il Titolare ha provveduto al versamento di Euro 52,00 come da bolletta di incasso n. 38457-6 di data 11 luglio 2022, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale;
- b) tale somma è stata accertata introitata al capitolo 132320 - art. 005 dell'esercizio finanziario 2022;

17) di dare atto che contro il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla data di notificazione o della comunicazione del provvedimento stesso o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, ai sensi del d.P.R. n. 1199/1971;

18) di inviare copia del presente provvedimento al Comune di Aldeno, al Consorzio di Miglioramento Fondiario Aldeno, all'Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e ai servizi provinciali intervenuti nell'istruttoria;

19) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

**Non sono presenti allegati parte integrante**

**IL DIRIGENTE DELEGATO**

**Franco Pocher**

Questo atto, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).